

**Art. 1
(Contingente)**

Nella Regione Siciliana è indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2019-2022, di n. 140 cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, laureati in medicina e chirurgia ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

**Art. 2
(Requisiti di
ammissione)**

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 38, comma 1 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.);
- d) essere cittadino dei Paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3 bis del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.);
- e) essere cittadino dei Paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3 bis del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.);
- f) essere cittadino dei Paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3 bis del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.);

2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1 deve, altresì, essere in possesso:

- a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; nonché dei seguenti requisiti:
- b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
- c) iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana;

3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 lettera a) del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'articolo 5 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 e s.m.i.

4. I requisiti di cui al punto 2 lettera b) e c) devono essere posseduti, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017, pena la non ammissione al corso triennale di formazione, entro l'inizio ufficiale del Corso previsto entro il mese di marzo 2020.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2 lettera c), prima della data di inizio del Corso.

**Art. 3
(Domanda e
termine di
presentazione)**

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, con modalità informatizzata tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa appositamente realizzata, collegandosi al portale istituzionale del Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - area tematica Medicina Generale - al quale si rinvia per tutte le istruzioni relative all'utilizzo della citata funzionalità web. **Dopo aver inviato la domanda sarà possibile scaricare un file PDF che conterrà, oltre a tutti i dati inseriti, un codice identificativo (ID) da citare in caso di comunicazione con l'Amministrazione.**

2. Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alla mezzanotte del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero della Salute.

3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma pena esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente all'inizio dello stesso.

4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e a pena di inammissibilità della domanda:

- a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- b) il luogo di residenza;
- c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o di essere cittadino dei Paesi terzi in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea, o di essere cittadino dei Paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, o di essere cittadino dei Paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità, o di essere cittadino dei Paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
- d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in Italia o in un Paese comunitario, oppure in un Paese non comunitario, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;
- e) di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l'Università presso la quale è stata conseguita, la data di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- f) di essere/non essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli Odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 4;
- g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione

o Provincia Autonoma;

- h) di essere/non essere iscritto a corsi di formazione specialistica in medicina e chirurgia (*in caso affermativo specificare quale*);
- i) qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell'abilitazione e/o iscrizione all'Ordine - lett. e) ed f) - dovrà dichiarare di essere a conoscenza che i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena la non ammissione, alla data ufficiale di inizio del corso;

5. Alla domanda dovrà essere allegata copia informatizzata di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le dichiarazioni di cui al punto 4 del presente articolo riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa a titoli conseguiti presso struttura estera.

6. Alla domanda dovrà essere allegata anche la copia informatizzata dell'attestazione del versamento/bonifico bancario (CRO) dell'importo di euro cinquanta (€ 50) quale contributo per le spese di organizzazione, effettuato sul seguente conto corrente dedicato alla Scuola di Formazione in Medicina Generale, intestato a : *Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo - Scuola Formazione Specifica in Medicina Generale* **IBAN IT 32 Q 03019 04609 000009597070**.

7. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. n. 104/92 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap e impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso.

8. Il candidato deve indicare nella domanda il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata che, per l'intero procedimento, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato deve, inoltre, indicare nella domanda eventuali recapiti telefonici, il proprio domicilio, il recapito postale e l'indirizzo e-mail. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicate.

9. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato, oppure da mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o comunque di fatto imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

10. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

11. Secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n.101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Siciliana esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto legislativo al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

**Art. 4
(Posta Elettronica
Certificata)**

Il candidato come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. n. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata del corso, dovrà necessariamente avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto da indicare al momento della compilazione della domanda sul sito, che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3 bis del D.lgs. n.82/2005, domicilio legale del candidato.

**Art. 5
(Irricevibilità della
domanda, cause di
esclusione e di non
ammissione al
concorso)**

Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal punto 1 dell'art. 3 del presente bando, nonché al di fuori del termine previsto dal punto 2 dell'art. 3 del presente bando, sono considerate irricevibili.

Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:

- il difetto di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando ad eccezione di quanto previsto al punto 4 del medesimo articolo;
- l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all'art. 3, punto 4 del presente bando;

La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale concorsi

**Art. 6
(Prova d'esame)**

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.

2. La prova ha la durata di due ore.

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”.

4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.

5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno

assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione.

6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso.

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

**Art. 7
(Svolgimento della
prova)**

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del Decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi punti 2, 3, 4 e 5.

2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali dichiarando il formale avvio della prova.

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

7. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.

8. I candidati non possono portare con sé all'interno della sala nella quale si svolge la prova d'esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, nonché apparecchi informatici e telefoni cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice

o con il personale di vigilanza.

10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.

11. E' vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.

12. E' vietato apporre segnali o effettuare cancellature sul modulo delle risposte, sul quale va apposto un unico segno sulla risposta ritenuta corretta dal candidato.

13. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei punti precedenti è escluso dalla prova.

14. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

15. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

Art. 8
(Adempimenti
della commissione
e correzione degli
elaborati)

1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori previsti dalla giornata. I plichi sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che procede all'apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. I moduli delle risposte vengono raccolti in un unico plico e consegnati all'incaricato della ditta individuata per la correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione, quindi, raccoglie le buste contenenti i questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione e dal segretario.

2. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità dei plichi contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario mette a disposizione della commissione le schede dei candidati e il punteggio di ciascuna scheda risultante dalla correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione dopo aver validato il punteggio attribuito a ciascuna scheda mediante lettura ottica, riporta il punteggio ottenuto in un apposito elenco abbinandolo al numero della busta corrispondente. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto, procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.

3. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandolo, tutte le osservazioni su

presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni ed al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.

**Art. 9
(Punteggi)**

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple (D.M. Salute 07/03/2006).

3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria (D.M. Salute 07/03/2006).

**Art. 10
(Graduatoria)**

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione.

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.

3. La Regione, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.

4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria unica a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età (art. 9, comma 2 del D.M. Salute 07/03/2006).

6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.

7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione serie Concorsi.

8. Gli interessati, ai sensi della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al punto 4 sulla G.U.R.S.

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nel limite del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.

Art. 11
(Ammissione al corso)

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria unica regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data comunicazione scritta mediante PEC, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso triennale di formazione.

2. Entro 3 giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all'utile inserimento al Corso mediante PEC. A tal fine farà fede la ricevuta della PEC. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non ancora in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando, saranno ammessi a frequentare il corso soltanto se, prima dell'inizio del corso, forniranno dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:

- di essere in possesso, **alla data di avvio ufficiale del corso di formazione**, dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'Università presso cui è stato conseguito, la data di conseguimento ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- di essere iscritto, **alla data di avvio ufficiale del corso di formazione**, ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia ed il numero di iscrizione.

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare al corso di formazione.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:

- a) esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
- b) rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 12
(Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.

2. Entro tale termine la Regione provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano

resi vacanti e da assegnare.

Art. 13
(Trasferimenti ad
altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

- a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
- b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
- c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 14
(Borse di studio)

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 del presente bando.

Art. 15
(Assicurazione)

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono stipulare e produrre adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione.

Art. 16
(Disciplina del
corso - rinvio)

1. L'inizio del corso di formazione specifica in Medicina Generale 2019-2022 è previsto entro il mese di marzo 2020, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche previste.

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale, nonché l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario Nazionale né con i medici tutori.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.lgs. 17.8.1999 n. 368 e successive modifiche e integrazioni, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 17
(Incompatibilità)

1. I medici partecipanti al corso possono esercitare le attività consentite dalla vigente normativa.

2. I medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono anche partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del D.L. n. 135/2018 convertito con L. n. 12/2019.

3. Le Regioni e le province autonome prevedono limitazioni del massimale

degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, ai sensi del comma 2, articolo 9 del D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019.

4. La Conferenza delle Regioni nella seduta del 25 luglio 2019 ha approvato le linee guida in merito all'attuazione delle disposizioni di cui sopra.

5. Nelle more della definizione dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, al fine di non pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso, la Regione Siciliana applica, in conformità alle previsioni delle citate linee guida, le seguenti limitazioni del massimale o del monte ore settimanale:

a) assistenza primaria: fino a 500 scelte con possibilità per le singole Regioni di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%;

b) continuità assistenziale: convenzionamento di continuità assistenziale a 24 ore settimanali;

c) emergenza sanitaria territoriale: sospensione parziale dell'attività convenzionale pari a 14 ore settimanali. Tale sospensione permane fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l'incompatibilità con la frequenza del corso. Durante la frequenza del corso, il medico iscritto al corso di formazione specifica non può essere titolare contemporaneamente di più di una delle succitate "funzioni convenzionali".

Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici.

Art. 18
(Clausola di
salvaguardia

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, sospendere la procedura concorsuale o utilizzare anche solo parzialmente la graduatoria approvata in presenza di intervenute ragioni di interesse pubblico o in assenza di adeguata copertura finanziaria. In ogni caso l'erogazione delle borse di studio è subordinata al versamento della quota di finanziamento ministeriale.

Il responsabile del procedimento è Patrizia Montante

Tel. 091.7079200

e-mail patrizia.montante@regione.sicilia.it